

MASCIANTONIO. A me non premeva che ci fosse nè all'articolo 3, nè all'articolo 4.

CALISSANO. Ma a me premeva, e a me basta per l'articolo 4 ora in discussione.

Vi possono poi essere condizioni tutte speciali, transitorie o permanenti, che sarebbe folia voler tutte prevedere e verificare, e che non debbono escludersi *a priori*, le quali possono dare o togliere rilievo alle altre enunciate, e, ripeto, da apprezzarsi tutte contemporaneamente, per determinare il Governo a dare un minore od un maggiore sussidio.

In questo senso adunque deve essere intesa la modificazione che io ho avuto l'onore di proporre e che spero, accettata definitivamente dal Governo e dalla Commissione, sarà approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore*. Credo che dopo che avrò detto poche parole ci metteremo tutti d'accordo. Dopo aver dichiarato che non si tratta di una disposizione transitoria è evidente che l'interpretazione dell'articolo fatta da alcuni sofisti, non aveva ragione di essere. Era cosa evidente che non si potesse intendere che la proporzione si riferisse alla proporzione fra le domande presentate da tutti i comuni, perchè tanto valeva dire che la legge non si dovesse applicare mai. Era chiaro che il Governo e la Commissione avevano questo intendimento: che cioè si dovesse proporzionare il sussidio, tenuto conto di questi tre elementi che sono i più essenziali: l'entità della popolazione, l'entità della somma, l'entità delle imposte. E di fatti se c'è un danno rilevante rispetto ad una popolazione piccola, ed a una grossa imposta, in questo caso il sussidio deve essere maggiore. Questo è il concetto equo che io ho esplicito chiaramente nella mia relazione quando ho detto:

« Con ciò si compie opera di vera giustizia poichè non si eguagliano condizioni disuguali, ma si concede di più a quelli che di più hanno effettivamente bisogno; ed inoltre si disciplina il modo come nei singoli casi debba determinarsi la concessione del sussidio tra il minimo di un terzo ed il massimo di due terzi, prendendo cioè per base i criteri proporzionali della popolazione dell'imposta, e dell'entità dell'opera da eseguire ».

Ma, ad ogni modo, poichè si vuole sofisticare sopra questa interpretazione, abbiamo accettato per tranquillità della nostra coscienza la nuova dizione che ha voluto fornirci l'onorevole Calissano col suo emendamento, e con ciò credo che sia contento anche l'onorevole Masciantonio.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Torlonia e Weil-Weiss a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

TORLONIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: « Cessione all'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma del fabbricato detto il Clementino, alle Terme Diocleziano ».

WEIL-WEISS. Mi onoro di presentare alla Camere le relazioni intorno alle seguenti proposte di legge: « Aggregazione dei comuni di San Giorgio in Legnano, di Canegrate e di San Vittore Olona al mandamento di Busto Arsizio ».

« Aggregazione del comune di Cerro Maggiore al mandamento di Busto Arsizio ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Si riprende la discussione del disegno di legge del quadriennio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Calissano. Secondo il Governo e la Commissione, questa disposizione ha carattere permanente. A quanto ha detto l'onorevole Calissano aggiungo che recentemente mi sono proposto di disciplinare le disposizioni dell'articolo 321 della legge sui lavori pubblici, e si stabilirà appunto che il sussidio sarà maggiore per i piccoli comuni, poichè essi hanno bisogno di maggiori aiuti. Del resto il regolamento per l'applicazione di questo articolo 4 preciserà tutti gli elementi.

PRESIDENTE. Onorevole Masciantonio mantiene il suo emendamento?

MASCIANTONIO. Lo ritiro e mi associo a quello dell'onorevole Calissano.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 4 verrebbe così modificato:

« Per i lavori necessari a difendere gli abitati di comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, potrà accordare ai comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3.

« Il sussidio entro i limiti predetti, sarà fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi ».

Pongo a partito questo articolo quarto.

(È approvato).